

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

III TRIMESTRE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 262/2019/R/com)

INDICE

1	Premessa	3
	Parte Prima: settore elettrico	4
2	Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	4
	Parte Seconda: settore gas	6
3	Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a valere nel 2020	6

Premessa

- 1.1 La deliberazione 262/2019/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2019, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Detta deliberazione fa seguito alle deliberazioni 711/2018/R/com² e 107/2019/R/com³, con le quali l'Autorità aveva provveduto all'adeguamento degli oneri generali per il settore elettrico dopo le manovre straordinarie del secondo semestre 2018 (cfr deliberazioni 359/2018/R/com⁴ e 475/2018/R/com⁵).
- 1.3 Con le deliberazioni sopra ricordate, l'Autorità ha completato gli adeguamenti necessari al recupero del mancato gettito delle manovre del secondo semestre 2018; a partire dal terzo trimestre 2019, pertanto, è stato possibile procedere ad ordinari aggiornamenti conseguenti all'analisi del confronto tra gettiti e fabbisogno previsti.
- 1.4 La deliberazione 262/2019/R/com, in particolare, ha previsto alcuni aggiustamenti in diminuzione in relazione a quanto disposto dalle precedenti deliberazioni, procedendo ad una riduzione, per tutti gli utenti, dell'elemento A_{3*SOS} della componente tariffaria A_{SOS} e dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 1.5 In relazione al settore gas, l'Autorità ha lasciato invariate le aliquote delle ulteriori componenti applicate alla distribuzione gas, di cui alla RTDG⁶, mentre ha fissato i valori di alcune componenti tariffarie di cui alla RTTG per il quinto periodo di regolazione⁷ a valere per il primo trimestre 2020 o (in relazione alla componente RET) anche per il secondo trimestre 2020.

¹ La deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 262/2019/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/19/262-19.htm>.

² La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 711/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/711-18.htm>.

³ La deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 107/2019/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/19/107-19.htm>.

⁴ La deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018 359/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/359-18.htm>.

⁵ La deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/475-18.htm>.

⁶ La parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/13/573-13.htm>.

⁷ La Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm>.

Parte Prima: settore elettrico

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

2.1 Con la comunicazione del 12 giugno 2019⁸, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi.

*Fabbisogno del conto A3 e adeguamento dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5}*

2.2 In relazione al fabbisogno economico del conto A3, per la parte relativa alle agevolazioni alle fonti rinnovabili e assimilate, le aliquote vigenti portano a prevedere un gettito eccedente gli oneri di competenza previsti con riferimento al 2019.

2.3 In Tabella 1 si riportano le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2018 e 2019 per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate sulla base delle ultime stime disponibili elaborate dal GSE (giugno 2019). Si precisa che tali stime sono soggette a rielaborazioni periodiche da parte del GSE, e che dati relativi al 2018, coerenti con il Bilancio 2018 del GSE, sono dati preconsuntivi che potrebbero subire lievi variazioni o affinamenti, mentre i dati del 2019 e, in particolare quelli dal III trimestre in poi, sono dati previsivi e pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni anche significative.

2.4 Il livello dell'elemento A_{ESOS} attualmente vigente sta inoltre progressivamente compensando gli squilibri della parte relative alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

2.5 Pertanto, con la deliberazione 262/2019/R/com, l'Autorità ha adeguato in diminuzione, per tutti gli utenti, il livello dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} , al fine di riallineare le previsioni di gettito ed oneri di competenza alla fine del corrente anno.

2.6 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SO5} a partire dal 1 luglio 2019 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica). Le aliquote dell'elemento A_{3*SO5} , che sono state modificate rispetto al trimestre precedente, sono in colore rosso.

Adeguamento dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM}

2.7 Risultano in riduzione, rispetto alle precedenti previsioni, gli oneri previsti in pagamento entro l'anno corrente in capo ai conti di efficienza energetica (sia del settore elettrico che del settore gas), in seguito alla previsione di minor disponibilità di Certificati Bianchi (rispetto alle attese del trimestre precedente) da parte del GSE, a valle della chiusura della sessione di maggio 2019.

2.8 La riduzione degli oneri di cui al precedente punto 2.7 in capo ai conti di efficienza energetica consente di procedere ad un adeguamento in diminuzione del gettito

⁸ La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE anticipata dal GSE con mail del 12 giugno 2019 (prot. Autorità 16431 del 20 giugno 2019).

dell'elemento A_{uc7RIM} , nonché di mantenere invariato il livello della componente RET per un ulteriore trimestre (vedere successivo punto 3.6).

- 2.9 Pertanto, con la deliberazione 262/2019/R/com, l'Autorità ha adeguato in diminuzione, per tutti gli utenti, il livello dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 2.10 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1luglio 2019. Le aliquote dell'elemento A_{uc7RIM} , che sono state modificate rispetto al trimestre precedente, sono in colore rosso.

Parte Seconda: settore gas

3 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a valere nel 2020

Componente RET

- 3.1 L'adeguamento della componente RET (applicata alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto), per prassi consolidata, viene deciso con almeno due/tre trimestri di anticipo, in particolare ai fini di limitare possibili effetti sulle strategie di copertura e offerta da parte dei produttori termoelettrici.
- 3.2 L'adeguamento della componente RET comporta anche un allineamento della componente RE (applicata ai clienti della distribuzione gas), con medesima decorrenza, ma senza necessità di anticipare tale decisione come per la RET.
- 3.3 Con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità ha proceduto all'adeguamento in aumento della componente tariffaria RET, in coerenza con l'adeguamento già disposto dalla deliberazione 172/2018/R/com, e, conseguentemente, della componente RE.
- 3.4 Con la deliberazione 107/2019/R/com l'Autorità ha confermato le aliquote delle componenti RE e RET di cui al precedente punto 3.3 anche per il primo trimestre 2020.
- 3.5 Quanto sopra, anche nelle more di ulteriori approfondimenti circa l'opportunità di una riforma dell'applicazione della componente tariffaria RET (vedere punti 5.6 – 5.8 della Relazione Tecnica alla deliberazione 107/2019/R/com).
- 3.6 Come già evidenziato al precedente punto 2.8, in relazione alla riduzione degli oneri previsti in pagamento entro l'anno corrente in capo ai conti di efficienza energetica, con la deliberazione 262/2019/R/com l'Autorità ha confermato le attuali aliquote delle componenti RE e RET anche per il secondo trimestre 2020.

Disposizioni in merito ad altre componenti RTTG per il quinto periodo regolatorio

- 3.7 A partire dal 1 gennaio 2020 la deliberazione 114/2019/R/gas (che ha fissato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)) ha previsto importanti modifiche alle componenti tariffari φ e CV^{FG} , che attualmente alimentano, rispettivamente, il “Conto squilibri perequazione trasporto” e il “Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione”.
- 3.8 In particolare, con la deliberazione 114/2019/R/gas, è stato dato mandato alla Cassa di provvedere alla chiusura del “Conto squilibri perequazione trasporto” e al contestuale trasferimento, entro il 30 giugno 2019, dei relativi fondi a valere sul “Conto oneri trasporto”.
- 3.9 Ai sensi degli articoli 13 e 18 della RTTG, nel quinto periodo di regolazione il “Conto oneri trasporto” è alimentato dal corrispettivo complementare unitario variabile per il recupero dei ricavi CV_{FC} , espresso in euro/metro cubo, applicato ai quantitativi prelevati dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto corrispondenti ai punti di riconsegna e ai punti di uscita verso impianti di stoccaggio.
- 3.10 Ai sensi del comma 36.1, lettera a), della RTTG, a decorrere dal 1 gennaio 2020 è istituito il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura

degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl.

- 3.11 Ai sensi del comma 36.2, lettera c), della medesima RTTG, il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} è applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
- 3.12 Il corrispettivo di cui al precedente punto sostituisce il corrispettivo unitario variabile CV^{FG} vigente nel quarto periodo di regolazione (*cf.* deliberazione 575/2017/R/gas⁹), applicato come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto nel quarto periodo di regolazione.
- 3.13 Con la deliberazione 262/2019/R/com, l'Autorità ha pertanto previsto la soppressione, a valere dal 1 gennaio 2020, delle componenti tariffarie φ e CV^{FG} .
- 3.14 Con la medesima deliberazione 262/2019/R/com l'Autorità ha altresì proceduto a fissare, a valere dal 1 gennaio 2020, il dimensionamento della nuova componente tariffaria CRV^{FG} . L'esigenza sopra ricordata di anticipare di almeno due trimestri, rispetto alla loro applicazione, gli adeguamenti di valori delle componenti tariffarie applicate al trasporto gas riguarda infatti, ai sensi del comma 38.2 della RTTG, anche le altre componenti oltre alla RET.
- 3.15 In relazione agli oneri previsti e all'aumento dei volumi, la componente CRV^{FG} da applicare a partire dal 1 gennaio 2020 è stata fissata ad un livello inferiore di circa il – 23% rispetto al livello attuale della componente CV^{FG} .

⁹ La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/17/575-17.htm>.